

Carlo Nitsch

Dogmatica, poetica e storia
Ancora sul rapporto tra Betti e Croce

SOMMARIO: 1. Un rapporto importante – 2. Un problema metodico – 3. Dogmatica giuridica e studio storico del diritto – 4. Concetti rappresentativi e conoscenza scientifica – 5. Intendersi sul senso delle parole? – 6. La «falsa luce» e alcune «inutili complicazioni» – 7. Il nome della cosa – 8. Concordia discors? Note conclusive

1. *Un rapporto importante*

È stato, quello tra Emilio Betti e Benedetto Croce, un rapporto intellettuale asimmetrico, discontinuo, problematico. Un rapporto importante, non ancora sufficientemente indagato¹.

L'incontro con Croce – con la sua opera, innanzitutto, e dal 1916 anche con l'autore stesso, attraverso un rado, ma intenso scambio epistolare² –

¹Dopo A. DE GENNARO, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, Giuffrè, Milano 1974, p. 59 s., 201 s., 632 ss., 698 ss., si v. l'importante numero monografico, dedicato a *Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento*, dei «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7 (1978), e in particolare i contributi di A. DE GENNARO, *Emilio Betti: dallo storicismo idealistico all'ermeneutica* (pp. 79-111, p. 79 ss.), G. CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca* (pp. 165-292, p. 204 ss.), e P. COSTA, *Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia* (pp. 311-393, p. 313 ss., 320 s., 356 ss.). Nella letteratura più recente, quindi, i lavori di A. ESCHER DI STEFANO, *Benedetto Croce e Emilio Betti: due figure emblematiche del panorama filosofico italiano*, CUECM, Catania 1997, e D. PICCINI, *Dalla Scienza nuova all'ermeneutica. Il ruolo di Giambattista Vico nella teoria dell'interpretazione di Emilio Betti*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2007 (a proposito del quale l'interessante lettura di R. BASILE, *Influssi vichiani, sistemi ermeneutici e modelli storiografici tra primo e medio Novecento*, in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 76 [2010], pp. 551-592).

²Le lettere di Betti a Croce, conservate a Napoli, nell'archivio crociano custodito presso la Fondazione «Biblioteca Benedetto Croce», sono ora riprodotte, con una nota introduttiva di M. BRUTTI, *Betti-Croce. Dal dialogo allo scontro*, in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano», 106 (2012), pp. 377-384, 385-403. Quelle di Croce a Betti, invece, presumibilmente

ha rappresentato un elemento fondamentale nel percorso di formazione del giovane Betti, giurista e storico del diritto, quindi nella progressiva definizione di alcune tra le sue più originali linee di ricerca. Per altro verso, il confronto con Betti, con le tante sollecitazioni da lui proposte, talvolta con le obiezioni sollevate in merito ad aspetti tutt'altro che marginali della Filosofia dello spirito, offre occasioni interessanti, prospettive feconde e poco convenzionali, per riflettere sul pensiero di Croce³.

Queste pagine vorrebbero recare un contributo a tale indagine. Volto a ricostruire, nei suoi diversi svolgimenti, un tratto significativo del rapporto tra i due studiosi, provando a spingere più a fondo l'analisi di una vicenda, ben nota nelle sue linee generali, forse non ancora pienamente intesa nelle sue più specifiche implicazioni teoretiche.

2. *Un problema metodico*

Nell'ottobre del 1927, trasferito dall'Università di Firenze a quella di Milano, sulla cattedra di Istituzioni di diritto romano, Betti prese a dividere la propria vita tra il capoluogo lombardo, dove avrebbe insegnato fino al 1944, e la città di Parma, «ove aveva la casa paterna e, in essa, l'officina di lavoro»⁴.

Dalla cittadina emiliana, il 31 dicembre del 1929, indirizzava a Croce una lettera di auguri per il nuovo anno⁵, nella quale invitava il filosofo a valutare l'opportunità di una recensione, nella *Critica*, della sua prolusione su *Diritto romano e dogmatica odierna*⁶, precedentemente inviatagli⁷. «Il pro-

conservate tra le carte del giurista camerte, sembrano ancora oggi inaccessibili.

³ Mi permetto di rinviare alle pagine del mio *Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento*, Giuffrè, Milano 2012, p. 131 ss.

⁴ E. BETTI, *Notazioni autobiografiche*, CEDAM, Padova 1953, p. 28 (è ora disponibile una ristampa anastatica dell'opera, a cura di E. Mura, CEDAM, Padova 2014). Si v., altresì, le voci biografiche di M. BRUTTI, in «Dizionario biografico degli Italiani», XXXIV, Suppl. A-C, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1988, pp. 410-415, e S. TONDO, in «Dizionario biografico dei giuristi italiani», I, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 243-245.

⁵ Trascritta, come Documento n. 4, in NITSCH, *Il giudice e la legge*, cit. nt. 3, p. 313, la lettera è stata successivamente riprodotta, a cura di M. Brutti, in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano», 106 (2012), p. 395.

⁶ E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», 99 (1928), pp. 129-150, e 100 (1928), pp. 26-66 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica. Scritti scelti*, a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1991, pp. 59-133].

⁷ Nell'archivio crociano, custodito presso la Fondazione «Biblioteca Benedetto Croce»,

blema metodico in essa discusso – scriveva Betti – presenta, credo, un alto interesse anche dal punto di vista filosofico e non è estraneo all’ordine di problemi da Lei trattati nella “Critica”, p. es. a proposito della odierna storiografia italiana». Di tale problema, che avrebbe avuto una portata «assai vasta» («così, a proposito della storia della letteratura greca, il collega Rostagni si è proposto un problema strettamente affine»⁸), gli studiosi del diritto romano non avrebbero avvertito, a suo dire, tutta l’importanza; maggiore interesse, invece, esso avrebbe suscitato tra i filosofi del diritto, come avrebbe testimoniato la recensione di Alessandro Levi, in uscita nella *Rivista internazionale di filosofia del diritto*⁹.

sono conservati due esemplari della prolusione milanese, che recano entrambi, sul frontespizio, dedica autografa non datata. Apprendiamo la ragione di tale duplicazione da una lettera di Betti a Croce del 18 luglio 1930 (trascritta, come Documento n. 5, in NITSCH, *Il giudice e la legge*, cit. nt. 3, pp. 314-315, quindi riprodotta, a cura di M. Brutti, in «Bullettino dell’Istituto di diritto romano», 106 [2012], p. 396), in cui si annuncia l’invio di una seconda copia: «De Ruggero mi scrisse che Ella gli aveva richiesto la sua, avendo smarrito la propria». La presenza di un’integrazione manoscritta su uno dei due esemplari («Al De Sanctis si potrebbe rispondere con quanto scrive Nietzsche, Menschliches Allzumenschliches, II § 126 [Werke III, 70]»), in calce a p. 6 dell’estratto e riferita alle parole di F. DE SANCTIS, *La prima canzone di Giacomo Leopardi* (1869), in *Prose scelte per le persone colte e per le scuole II. Saggi critici sulla letteratura italiana*, a cura di M. Scherillo, Morano, Napoli 1914, pp. 521-542, p. 537 s., citate in nt. 5 di p. 5 s. (corrispondente a BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 131 s., nt. 5 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 62, nt. 5]), in linea con quanto indicato nella missiva del 18 luglio 1930 («Alla nota 5 a pag. 5 avrei dovuto richiamare un filosofo col quale, invece, credo d’esser d’accordo: Nietzsche [Menschliches Allzumenschliches, II § 126]»), consente di riferire alla prima spedizione l’opuscolo dedicato «A Benedetto Croce / un giurista che dal suo pensiero trasse stimolo di chiarezza e amore di verità», e alla seconda quello offerto «A Benedetto Croce / in omaggio devoto / E.B.».

⁸ Nella lotta ingaggiata contro la filologia materialistica e la sua «rinuncia al pensare», contro le degenerazioni del «filologismo» e del «classicismo», Augusto Rostagni ha condotto una profonda riflessione metodologica, interrogandosi sul modo in cui rivivere l’antico, accostarlo allo spirito moderno, senza per questo distorcerne la storicità, attraverso lo «sforzo di adeguare – come ebbe ad affermare nella prolusione patavina al corso di Letteratura greca, letta il 21 novembre 1925 – (con le debite cautele, escludendo ogni alterazione storica) lo spirito dell’arte e del pensiero antico allo spirito con cui sentiamo e pensiamo e facciamo le letterature moderne» (*Letteratura classica senza classicismo*, in «Rivista di Filologia e di Istruzione classica», 54.1 [1926], pp. 19-36, p. 36 [= in *Classicità e spirito moderno*, Einaudi, Torino 1939, pp. 43-67, p. 66 s.]). In merito all’influenza esercitata da Croce su Rostagni, si v. almeno L. ALFONSI, *Rostagni e Benedetto Croce*, in L. ALFONSI, G. BARBERI SCAROTTI, S. MARIOTTI, A. MOMIGLIANO, A. PLEBE, *Cinque studi su Augusto Rostagni*, Bottega d’Erasmus, Torino 1972, pp. 27-44, e G. GARBARINO, *Croce e Rostagni*, in *Croce in Piemonte*, a cura di C. Allasia, Editoriale Scientifica, Napoli 2006, pp. 159-180.

⁹ A. LEVI, *Pandettistica, dogmatica odierna e filosofia del diritto*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 10.2 (1930), pp. 261-275 [= in *Scritti minori di filosofia del diritto I/2*, CEDAM, Padova 1957, pp. 31-45]. Letta la recensione, Betti non sarebbe rimasto del tutto

3. *Dogmatica giuridica e studio storico del diritto*

Diritto romano e dogmatica odierna, com'è noto, è il titolo della prolusione al corso di Istituzioni, letta nell'Ateneo milanese il 14 novembre 1927, e pubblicata l'anno seguente, in due parti, nell'*Archivio giuridico*¹⁰. Si tratta di pagine, a tal punto conosciute, che non occorre ripercorrere nella loro complessa articolazione¹¹. Sarà sufficiente, in questa sede, fermare l'attenzione su alcuni passaggi, cruciali nello svolgimento del discorso, dai quali emerge in primo piano il confronto con il pensiero di Croce.

Il primo di essi apre, di fatto, la riflessione di Betti, e getta le basi per la posizione del problema affrontato nella parte iniziale del contributo:

Ogni qual volta noi facciamo oggetto di conoscenza un diritto storicamente determinato, che ebbe vigore in un'epoca e in una società diversa dalla nostra, ci proponiamo un compito analogo, ne' suoi tratti essenziali, a quello di chi intenda riprodurre in sé un'opera d'arte del passato¹².

Laddove il giurista dichiara che «riprodurre in sé un'opera d'arte» equi-

soddisfatto della posizione assunta dal collega, come documenta il giudizio espresso nella lettera a Croce, del 18 luglio 1930, citata, *supra*, in nt. 7: «Purtroppo i romanisti odierni non sentono affatto la esigenza da me avvertita né si rendono conto dell'importanza del problema metodico che essa propone. Quanto ai filosofi del diritto, essi inclinano ad ammettere accanto alla dogmatica una scienza dell'«universale giuridico» (filosofia) intendendola in un modo (scienza del rapporto giur.) che dimostra la loro poca chiarezza d'idee (v. recens. Levi, p. 15)» (nell'impaginato dell'estratto il riferimento corrisponde a p. 273 [= p. 43 s.]).

¹⁰ L'opera è citata, *supra*, in nt. 6.

¹¹ Accanto ai lavori citati, *supra*, in nt. 1, si v. almeno le pagine di R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano* (1953, 1961²), Il Mulino, Bologna 1987, p. 406 ss. Quindi, nella letteratura più recente, le riflessioni di A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 275-302, p. 293 ss., M. NARDOZZA, *Tradizione romanistica e 'dommatica' moderna. Percorsi della romano-civilistica italiana nel primo Novecento*, Giappichelli, Torino 2007, p. 61 ss., e G. SANTUCCI, «Decifrando scritti che non hanno nessun potere». *La crisi della romanistica fra le due guerre*, in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, a cura di I. Birocchi, M. Brutti, Giappichelli, Torino 2016, pp. 63-102, p. 92 ss.

¹² BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 130 s. [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 59 ss.]. Se l'intera prolusione va letta, com'è noto, avendo presenti le pagine dal giurista camerte dedicate, pochi anni prima, al *Corso di istituzioni di diritto romano* di Vincenzo Arangio-Ruiz (2 voll., Jovene, Napoli 1921-1923), rileva qui la puntuale notazione circa la «stretta affinità» tra la storia del diritto e quella dell'arte in E. BETTI, *Problemi e criteri metodici d'un manuale d'istituzioni romane. (A proposito di un libro recente)*, in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano», 34.1-4 (1925), pp. 225-294, p. 240, nt. 2.

vale ad assumere, per quanto possibile, il punto di vista dell'autore, e ripercorrere il processo creativo che lo ha condotto a quella particolare espressione artistica, risulta esplicito – oltre che immediatamente chiaro – il riferimento all'*Estetica* crociana, che egli rilegge nella quinta edizione dell'opera, apparsa per i tipi di Laterza nel 1922¹³. Segnatamente, alle pagine del sedicesimo capitolo della parte prima, nelle quali il filosofo viene a identificare l'attività giudicatrice del bello con l'attività che lo stesso produce, in ragione della sostanziale identità di «genio» e «gusto»¹⁴. Se a ricostruire l'opera d'arte nella sua originaria fisionomia – come Betti ripete da Croce – tende il «restauro», a reintegrare nell'osservatore le condizioni psicologiche da cui la stessa nacque mira, invece, l'«interpretazione storica», opportunamente sorvegliata, in questa delicata attività, dalla «critica storica», volta a frenare l'arbitrio dell'interprete e a stabilire il punto di vista dal quale occorre che questi si collochi¹⁵.

Detta analogia, fondata sulla pretesa «affinità naturale» tra l'arte e il diritto («Non è anch'esso, il diritto, opera dello spirito umano, prodotto del pensiero?»)¹⁶, consentirebbe di inquadrare correttamente le condizioni di possibilità e le forme proprie del processo conoscitivo di un ordine giuridico del passato, tramontato e lontano nel tempo, una volta riconosciuto il carattere storicamente determinato, così dell'oggetto di tale conoscenza, come del soggetto che la stessa consegue quale elaborazione ricostruttiva. «Illusione vana – egli scrive – è quella di poter conoscere un diritto storico tanto più esattamente, quanto più ci svestiamo della nostra mentalità moderna, per prestare ascolto unicamente alla voce dei giuristi contemporanei senza metterci nulla di nostro»¹⁷.

¹³ B. CROCE, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. Teoria e storia*, Filosofia come scienza dello spirito I (1908³), quinta ed. riveduta, Laterza, Bari 1922 [= Edizione nazionale delle Opere (riproduzione della nona ed., Laterza, Bari 1950), a cura di F. Audisio, Bibliopolis, Napoli 2014].

¹⁴ Sono le pagine dedicate a *Il gusto e la riproduzione dell'arte*, in CROCE, *Estetica*⁵, cit. nt. 13, p. 130 ss. [= ed. naz., cit. nt. 13, p. 162 ss.].

¹⁵ BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 131 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 61 s.], ove puntuale è il riferimento a CROCE, *Estetica*⁵, cit. nt. 13, p. 138 s. [= ed. naz., cit. nt. 13, p. 170 s.].

¹⁶ Lo stesso Betti, d'altro canto, per ben due volte, e con esplicito richiamo a M. ROTONDI, *Il diritto come oggetto di conoscenza. Dogmatica e diritto comparato*, in «Studi nelle scienze giuridiche e sociali», 11 (1927), pp. 1-22, p. 3, mette in guardia il lettore di fronte al rischio di equivocare il senso di tale analogia: BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 131, nt. 1, e p. 133, nt. 1 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 61, nt. 1, e p. 63, nt. 9].

¹⁷ BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 133 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*,

Tali acquisizioni conducono alla formulazione della tesi centrale, difesa da Betti nella sua prolusione:

Contro la tesi, dunque, di coloro che lo studio di un diritto vorrebbero limitare alla pura e semplice riproduzione dei dogmi formulati dai giuristi contemporanei, sostengo che la conoscenza di siffatto diritto riuscirà tanto più profonda e proficua, quanto maggiore sarà – da parte dello studioso – non solo la forza di osservazione, ma anche e soprattutto la capacità di comprensione e di formulazione del fenomeno giuridico: in breve quanto più stringente e robusta sarà la sua *attrezzatura logica di giurista*¹⁸.

Avvertita la peculiare rilevanza delle considerazioni fin qui svolte, nella prospettiva dello studio del diritto romano – non solo per l'indiscusso valore della sua tradizione culturale, ma anche per la scarsa propensione dei giureconsulti romani, maestri nell'*inventio* della regola per la risoluzione del caso, all'inquadramento dogmatico di questa in un complesso di principi generali¹⁹ –, occorre fermare l'attenzione su due notazioni che immediatamente seguono nel discorso di Betti.

La prima concerne la specifica consistenza del «diritto» come oggetto di conoscenza, espressamente riferita all'opera di creazione e applicazione delle norme giuridiche, all'attività di «primo grado» della loro produzione, e non invece – almeno non essenzialmente – all'opera di sistemazione dottrinale da parte dei *prudentes*, all'attività di «secondo grado» di rifles-

cit. nt. 6, p. 63 s.]. «Noi non possiamo, invero – scriveva Betti, già a proposito del *Corso* di Arangio-Ruiz –, far tacere o sopprimere in noi i peculiari atteggiamenti della nostra mentalità giuridica, senza rinunciare a pensare col nostro cervello. Perché questa nostra mentalità non è come una veste di cui possiamo spogliarci o fare a meno secondo il nostro libito, ma è qualcosa di necessario per noi, d'identico con noi stessi. Capire da giuristi i dogmi classici significa, non già tenerli a distanza e magari guardarli con religiosa venerazione, bensì riscaldarli del nostro calore, assimilarli intimamente e senza residui al nostro spirito» (BETTI, *Problemi e criteri metodici d'un manuale d'istituzioni romane*, cit. nt. 12, p. 239).

¹⁸ BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 135 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 66]: esplicito il rinvio, «in quest'ordine d'idee», a R. VON JHERING, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung* I, 7. und 8. Aufl., Breitkopf & Härtel, Leipzig 1924, p. 29 ss., 47, spec. p. 30, nt. 3; quindi, «in altro campo», a B. CROCE, *Logica come scienza del concetto puro*, Filosofia come scienza dello spirito II (1909²), quarta ed. riveduta, Laterza, Bari 1920, p. 136 [= Edizione nazionale delle Opere (riproduzione della settima ed., Laterza, Bari 1947), a cura di C. Farnetti, Bibliopolis, Napoli 1996, p. 161 s.].

¹⁹ Cfr. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 135 s., 59 s. [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 66 s., 124 s.].

sione sul diritto costituito²⁰. Poco importa – avrebbe osservato lo studioso camerte, avviando a conclusione la propria riflessione – che i giuristi romani non abbiano formulato certi concetti, che nelle fonti non sia enunciato il «nome» con cui il giurista contemporaneo designa una determinata situazione giuridica; ciò che conta è che nel diritto positivo di Roma antica ci sia la «cosa», dunque il fatto, il rapporto o l'istituto la cui logica intrinseca questi riconosce mediante quella particolare denominazione²¹.

La seconda riguarda, quindi, l'«attrezzatura logica di giurista», di cui lo storico può e deve servirsi, per conseguire un'adeguata comprensione del fenomeno giuridico, che sarebbe fornita, a giudizio di Betti, dalla «dogmatica odierna». Attesa l'ambiguità di tale locuzione, che investe un tema chiave della prolusione milanese, questi si sofferma a esaminare criticamente la pluralità di significati alla stessa riconducibili. Distinguendo, in primo luogo, la «mentalità giuridica odierna», quale specifica preparazione, metodo e cultura che il giurista porta necessariamente con sé nelle proprie indagini, dalla «dogmatica del diritto odierno», intesa come il complesso dei concetti che i cultori del diritto contemporaneo adoperano nello studio di questo, e da cui la loro *forma mentis* trae il suo essenziale nutrimento. Sceverando, quindi, nell'ambito di tale complesso, quei concetti esclusivamente riferibili alla specificità dell'ordinamento vigente, da quelli che mostrano, invece, una «efficienza dogmatica» che oltrepassa e trascende la sua realtà storica, operando alla stregua di categorie generali intrinseche al modo di ragionare del giurista, funzioni logiche o forme giuridiche in grado di assumere contenuti e configurazioni molteplici²².

²⁰ BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 136 ss. [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 68 ss.]; puntuale, anche in questo caso, il rinvio a JHERING, *Geist des römischen Rechts* I, cit. nt. 18, p. 57 s.

²¹ BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 58 s. [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 123 s.]. L'osservazione ripete quanto già asserto dall'autore in *D. 42, 1, 63. Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in diritto romano*, Bianchini, Macerata 1922, p. 216, quindi in *Problemi e criteri metodici d'un manuale d'istituzioni romane*, cit. nt. 12, p. 241: in merito alle ricorrenze della metafora qui adoperata da Betti, «che, inalterata, ha attraversato oltre trent'anni della sua produzione letteraria», si v. A. SCHIAVONE, «*Il Nome*» e «*la Cosa*». *Appunti sulla romanistica di Emilio Betti*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7 (1978), pp. 293-310.

²² BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 138 ss. [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 70 ss.]. Anche a questo proposito è utile rileggere quanto precedentemente annotato dall'autore in *Problemi e criteri metodici d'un manuale d'istituzioni romane*, cit. nt. 12, p. 236 ss., spec. p. 237, nt. 1.

4. *Concetti rappresentativi e conoscenza scientifica*

Poste tali premesse, Betti intende dimostrare la infondatezza delle obiezioni che, da più parti, e sulla base di presupposti differenti, avrebbero messo in discussione la legittimità e l'opportunità di un'applicazione al diritto romano di simili categorie.

Se non desta particolare apprensione la tesi, secondo la quale detta applicazione costituirebbe uno «schermo», in grado di impedire, o comunque di ostacolare la comprensione storica del fenomeno giuridico, respinta quale portato di un'ingenua rappresentazione della conoscenza come processo meramente «recettivo», viziata da un evidente «pregiudizio positivistico»²³, maggiore preoccupazione suscitano invece le argomentazioni, frutto di una concezione idealistica, in difesa della storicità delle formazioni giuridiche romane dall'arbitraria sovrapposizione di schemi concettuali alle stesse fondamentalmente estranei. L'insistenza con cui Betti sottolinea, a questo riguardo, l'esigenza che l'attrezzatura logica dell'osservatore conservi un certo grado di «elasticità» e «dinamismo», resti aperta alle specificazioni e alle correzioni eventualmente necessarie, onde evitare che essa finisca per sopraffare l'oggetto osservato, risponde al proposito di accordare l'impostazione di metodo da lui propugnata con le idee espresse da Croce in merito al fondamento storico delle scienze naturali²⁴. Laddove il giurista avverte che non bisogna piegare l'istituto indagato «ad immagine e somiglianza delle nostre categorie», bensì porre queste al servizio della sua comprensione, risulta puntuale il riferimento all'opera del filosofo – alle pagine, in tal caso, della quarta edizione della *Logica*²⁵ –, in cui si legge di come, onde evitare che i concetti empirici perdano la loro specifica utilità, occorra rinnovarli di continuo, tornando alla

²³ BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 30 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 89 s.], il quale richiama, a sostegno della propria posizione, la «vivace critica» di G. DE RUGGIERO, *Problemi della conoscenza e della moralità ad uso delle scuole*, Principato, Messina-Roma 1924, p. 28, 97, 102, accanto a CROCE, *Logica*^A, cit. nt. 18, p. 99 [= ed. naz., cit. nt. 18, p. 125] (osservazioni analoghe, con riferimento alle medesime pagine di De Ruggiero, sono già in BETTI, *Problemi e criteri metodici d'un manuale d'istituzioni romane*, cit. nt. 12, p. 241, nt. 3). Merita di essere segnalato, in senso contrario, l'«amichevole appunto» di LEVI, *Pandettistica, dogmatica odierna e filosofia del diritto*, cit. nt. 9, p. 266 [= in *Scritti minori di filosofia del diritto* I/2, cit. nt. 9, p. 37].

²⁴ BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 145, 30 s. [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 78 s., 89 ss.].

²⁵ CROCE, *Logica*^A, cit. nt. 18, p. 224 ss. [= ed. naz., cit. nt. 18, p. 248 ss.].

diretta osservazione dei fatti, alla considerazione storica del reale²⁶.

È degna di nota, quindi, nella cornice tematica che inquadra questo contributo, la risposta alle critiche di Pietro De Francisci²⁷ (in sintonia, nella messa in discussione del metodo storiografico di Aldo Checchini²⁸, con le osservazioni di Guido Donatuti²⁹), secondo il quale le costruzioni dogmatiche, ricavate attraverso un procedimento di generalizzazione inductiva, che sacrifica nell'«uniformità» la varietà del molteplice, per un verso si allontanerebbero dalla *realtà*, «perché la riduzione delle differenze implica una scelta e quindi un arbitrio», senza pervenire, per altro verso, all'*universale filosofico*, trattandosi di concetti «sempre empirici, relativi e provvisori». Nel momento in cui Betti dichiara di non voler attribuire alle categorie in questione il valore assoluto della sintesi logica *a priori* – in esse riconoscendo dei «concetti rappresentativi», «ottenuti mediante astrazione dall'esperienza e suscettivi di revisione al vaglio dell'esperienza» –, ma solo rivendicare la portata generale del loro campo di applicazione nello studio del diritto³⁰, si incontra, infatti, un ulteriore, esplicito riferimento alla *Logica* crociana, che porta in evidenza il punto nevralgico del

²⁶ CROCE, *Logica*^A, cit. nt. 18, p. 226 [= ed. naz., cit. nt. 18, p. 249]. «Il fondamento storico nella vita delle scienze naturali – scrive Croce – si scorge anche da ciò, che il mutare delle condizioni storiche rende talora, se non inutili del tutto, certamente meno utili alcuni schemi, foggiate già per dominare condizioni di vita da noi remote e per ordinare concezioni ora abbandonate. Così è accaduto per gli schemi dell'alchimia e dell'astrologia, o anche (passando ad esempi di altre scienze empiriche) per la descrittiva e casistica del diritto feudale. Quando il *libro* non si legge più, è naturale che anche l'*indice* cada in disuso» (ivi, p. 226 [= p. 250]).

²⁷ P. DE FRANCISCI, *Dogmatica e storia nell'educazione giuridica*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 3.4 (1923), pp. 373-397, spec. p. 381 s., nt. 6 [= in *Storia del diritto romano* I, Anonima Romana Editoriale, Roma 1926, pp. 7-22, p. 13, nt. 20 (nella nota, drasticamente ridotta rispetto all'originale, non sono riprodotte le osservazioni critiche in questione)].

²⁸ A. CHECCHINI, *Dal Comune di Roma al Comune moderno. Studio storico-dogmatico*, in «Studi economico-giuridici», 10-12 (1918-1921), pp. 93-325.

²⁹ G. DONATUTI, *rec.* di CHECCHINI, *Dal Comune di Roma al Comune moderno*, cit. nt. 28, in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano», 33.1-3 (1923), pp. 145-149, spec. p. 148.

³⁰ BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 146 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 79]. Se, escludendo che tali categorie costituiscano sintesi logiche *a priori*, «nel senso della filosofia idealistica kantiana e crociana», Betti correttamente sottolinea, in nota (e richiamando le pagine di CROCE, *Logica*^A, cit. nt. 18, p. 140 ss. [= ed. naz., cit. nt. 18, p. 166 ss.] su *La sintesi a priori logica*), «che nel determinare in che cosa consistano tali concetti universali il CROCE si allontana completamente dal KANT», non sembra potersi condividere la successiva affermazione, secondo la quale il filosofo napoletano «si accosta alla così detta filosofia dei valori» (ivi, nt. 2 [= nt. 44]).

confronto con il pensiero del filosofo napoletano:

Che non abbiano valore filosofico, non c'interessa. Un valore conoscitivo lo hanno certamente, in quanto forniscono direttive e punti d'orientamento all'indagine del fenomeno giuridico, e ne rendono possibile la qualifica, l'inquadramento, la coordinazione sistematica: vale a dire, una più profonda comprensione. Funzione analoga, codesta, a quella dei concetti rappresentativi con cui operano le scienze naturali. Che esse abbiano un valore soltanto pratico, mnemonico e simili, non direi davvero. Comunque, è questione d'intenderci sul senso delle parole³¹.

5. *Intendersi sul senso delle parole?*

È difficile credere che, tra il giurista e il filosofo, fosse solo questione d'intendersi «sul senso delle parole». Lo è ancor di più, laddove si osservi come il problema fosse già emerso, sostanzialmente identico, se pur inquadrato da una diversa prospettiva, alcuni anni prima, in occasione del loro primo scambio epistolare³². Allorché, tra le righe di una lettera di straordinaria tensione speculativa, indirizzata a Croce il 30 dicembre del 1916, Betti lasciava affiorare, in relazione alla natura del giudizio giuridico, uno specifico «punto di dissenso»³³.

Impegnato, da qualche tempo, ad approfondire gli studi sul processo civile, quando scrisse questa lettera – da Camerino, dove aveva trascorso le festività natalizie – Betti era nel bel mezzo di quel «mese di ascesi»,

³¹ BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 146 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 80], ove il rinvio a CROCE, *Logica*⁴, cit. nt. 18, p. 212 s. [= ed. naz., cit. nt. 18, p. 236 s.]. Contro l'affermazione di Betti, secondo cui quella del carattere pratico delle scienze, e dei concetti con cui le stesse operano, sarebbe «la tesi degli empirio-criticisti, in particolare dell'AVENARIUS e del MACH, accettata anche dal CROCE» (ivi, nt. 4 [= nt. 46]), interviene LEVI, *Pandettistica, dogmatica odierna e filosofia del diritto*, cit. nt. 9, p. 271 s. [= in *Scritti minori di filosofia del diritto* 1/2, cit. nt. 9, p. 42]. Che le costruzioni dogmatiche abbiano, in ogni caso, un valore conoscitivo è quanto ritiene anche De Francisci: «quando affermo trattarsi di concetti empirici, ai quali, a torto, si attribuisce carattere universale, non intendo negar loro, come appare da quanto scrivo nel testo, ogni valore scientifico» (*Dogmatica e storia nell'educazione giuridica*, cit. nt. 27, p. 381 s., nt. 6 [non riprodotto in *Storia del diritto romano* I, cit. nt. 27, p. 13, nt. 20]).

³² Mi sono occupato della questione in *Il giudice e la legge*, cit. nt. 3, p. 138 ss.

³³ Trascritta, come Documento n. 2, in NITSCH, *Il giudice e la legge*, cit. nt. 3, pp. 307-311, la lettera è stata successivamente riprodotta, a cura di M. Brutti, in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano», 106 (2012), pp. 387-390.

presso la biblioteca romana di Giuseppe Chioyenda, che avrebbe ricordato con animo grato nelle sue *Notazioni autobiografiche*³⁴. Il peculiare interesse per la genesi logica della sentenza, maturato in polemica con le tesi espresse al riguardo da Piero Calamandrei³⁵, aveva contratto, con la Filosofia dello spirito, un debito di «idee precise» in merito a ciò che fosse, *inter alia*, «giudizio storico (individuale)» e «giudizio classificatorio».

Discutendo, proprio alla luce di tali concetti, la posizione assunta da Croce circa la connotazione pratica del giudizio pronunciato *sub lege* dal giudice³⁶, Betti argomentava in questi termini il proprio dissenso:

Che non sia giudizio di verità è, a rigore, esatto: perché non è né giudizio definitorio, né giudizio individuale puro (verità = filosofia e storia). Osservo però che, in questo senso, neppure *il giudizio di classificazione* è un giudizio di verità: e tuttavia esso non è, come tale, un atto pratico, bensì è anch'esso un *giudizio*, una sintesi di individuale e generale (= pseudouniversale), sia pure presupponente e riprodotto un atto di arbitrio, che è la costruzione della classe, del concetto rappresentativo in esso individuato³⁷.

La «lunga digressione», che chiude la lettera, dedicata alla specifica consistenza del processo di applicazione dell'astratta volontà della legge al caso concreto, con l'analisi dei giudizi coinvolti nella conversione della norma generale in una norma individuale, pone in discussione alcune delle categorie fondamentali della *Logica* crociana. Quella del «concetto rappresentativo», in primo luogo, quale pseudoconcetto empirico che, nella prospettiva di Croce, imiterebbe le sembianze del concetto puro, ne falsificherebbe il carattere come concretezza priva di universalità, rispondendo, piuttosto che all'istanza *teoretica* dell'acquisizione di nuove conoscenze, all'interesse *pratico* della conservazione di conoscenze altrimenti

³⁴ BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 4, p. 18.

³⁵ BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 4, p. 16, con riferimento – implicito, ma chiarissimo – a P. CALAMANDREI, *La genesi logica della sentenza civile*, in «Rivista critica di scienze sociali», 1 (1914), pp. 209-260 [= in *Studi sul processo civile* I, CEDAM, Padova 1930, pp. 1-51; quindi in *Opere giuridiche* I, a cura di M. Cappelletti, Morano, Napoli 1965, pp. 11-54].

³⁶ Esplicito il riferimento a B. CROCE, *La storiografia in Italia. Dai cominciamenti del secolo diciannovesimo ai giorni nostri* VII. *Gli sviati della scuola cattolico-liberale* (1), in «La Critica», 14.4 (1916), pp. 245-254, p. 246, quindi in *Storia della storiografia italiana nel secolo diciannovesimo* I, Scritti di storia letteraria e politica XV, Laterza, Bari 1921, pp. 185-197, p. 186 [= Edizione nazionale delle Opere (riproduzione della terza ed., Laterza, Bari 1947), a cura di M. Diamanti, Bibliopolis, Napoli 2019, pp. 177-188, p. 178].

³⁷ *Betti a Croce*, Camerino, 30 dicembre 1916, cit., *supra*, in nt. 33.

acquisite. Quindi del «giudizio classificatorio», inteso alla stregua di una contraffatta riproduzione del giudizio individuale, priva di autentico valore conoscitivo, posto che, come il filosofo ritiene, l'applicazione di un predicato empirico a un soggetto precedentemente determinato da un giudizio individuale, con la meccanica collocazione di quest'ultimo (piuttosto, forse, di una sua astratta proiezione) all'interno di un tipo o di una classe, non conseguirebbe alcuna comprensione del reale, ma si limiterebbe a riorganizzare nella mente quanto già compreso, così da custodirne ordinata memoria³⁸.

Betti manifesta, nei confronti di tali determinazioni, che pur mostra di conoscere nella loro complessa articolazione, una certa insofferenza. È pronto a riconoscere il carattere arbitrario della costruzione della classe, necessariamente riprodotto nel giudizio classificatorio. D'altra parte non nasconde, rappresentando a Croce i termini del proprio dissenso, la volontà di riscattare, con specifico riferimento all'ambito giuridico, il potenziale euristico di tale procedimento logico: operazione che non avrebbe solo un carattere pratico, una funzione mnemonica, un'utilità sussidiaria rispetto all'intelligenza del fenomeno giuridico, ma che costituirebbe, invece, un momento essenziale della stessa.

Tale atteggiamento, già palese, dunque, nella lettera del 1916, con esplicito riferimento alla natura della decisione giudiziale, evidenza, nella dissertazione milanese, i tratti di una più matura consapevolezza, quanto alla specificità gnoseologica della conoscenza storica del diritto. Sono trascorsi quasi quindici anni, e questa linea di frattura, lungi dall'essere sanata, misura adesso tutta la distanza che separa Betti da Croce, in merito alla connotazione teoretica della qualificazione giuridica del fatto.

6. *La «falsa luce» e alcune «inutili complicazioni»*

Il 20 luglio 1930, nel quarto fascicolo dell'annata della *Critica*, appariva l'attesa recensione³⁹, da Croce scritta a Napoli, come documentano i suoi *Taccuini di lavoro*, il precedente 23 marzo⁴⁰. Si tratta di una nota piuttosto estesa, tenuto conto del costume della rivista, ampiamente positiva nella

³⁸ Cfr. CROCE, *Logica*, ed. naz., cit. nt. 18, p. 39 ss., 140 ss.

³⁹ B. CROCE, rec. di BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, in «La Critica», 28.4 (1930), pp. 289-291 [= in *Conversazioni critiche* IV, Scritti di storia letteraria e politica XXVI (1932), seconda ed. riveduta, Laterza, Bari 1951, pp. 183-186].

⁴⁰ B. CROCE, *Taccuini di lavoro* III. 1927-1936, Arte tipografica, Napoli 1987 (ma 1992), p. 180.

sua veste esteriore, al centro della quale, per altro, non è difficile riconoscere, nelle sue diverse modulazioni, un motivo critico di fondo. L'elogio della «dotta e acuta» prolusione, l'apprezzamento del «severo» senso storico dell'autore, del tono «caloroso e vibrato» del suo stile, ne attenuano appena l'emersione. Laddove il filosofo, infatti, esprime il proprio consenso rispetto alla «tendenza» che nelle pagine di Betti si manifesta, avverte altresì l'esigenza di formulare una «considerazione generale», «forse non superflua», che punta dritto al nocciolo della questione⁴¹.

Al di là dei problemi *particolari* – osserva Croce –, che strettamente scaturiscono dalla specifica natura dei fatti indagati, non vi sarebbero, nella metodologia delle discipline storiche, altri problemi che quelli *generali* della storiografia. Se lo studioso che intenda affrontarli non è in grado di uscire dalla specialità del proprio ambito di ricerca (come pure Betti, «qua e là», avrebbe provato a fare⁴²), per volgere lo sguardo alla sfera superiore in cui gli stessi convergono (quella, naturalmente, della filosofia come metodologia della storia), tali problemi finiscono per prendere «una falsa luce», per avvolgersi in difficoltà «se non indistricabili, penosamente estri-cabili, attraverso inutili complicazioni»⁴³.

Dove sparga i suoi raggi questa «falsa luce» appare subito chiaro. Richiamando le proprie riflessioni sulla formazione, nella più recente critica letteraria, di una moderna «poetica»⁴⁴, e ponendole in relazione con la disputa che avrebbe impegnato in quel torno d'anni i cultori della scienza giuridica, circa il valore della loro «dogmatica» (alla quale Betti, per suo conto, avrebbe riconosciuto «un intrinseco carattere scientifico», da esso distinguendo il fine pratico a cui la stessa può essere piegata⁴⁵), Croce mo-

⁴¹ CROCE, *rec.* di BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 39, p. 289 [= in *Conversazioni critiche* IV, cit. nt. 39, p. 183].

⁴² «Anche il Betti – scrive Croce – cerca qua e là di meglio dimostrare la sua tesi con l'uscire dal campo particolare della storia e della dogmatica del diritto: ma il procedimento doveva, a mio parere, essere adoperato più largamente, e la trattazione ne sarebbe venuta, per così dire, 'più aerata'» (CROCE, *rec.* di BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 39, p. 290 [= in *Conversazioni critiche* IV, cit. nt. 39, p. 185 s.]).

⁴³ CROCE, *rec.* di BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 39, p. 289 [= in *Conversazioni critiche* IV, cit. nt. 39, p. 183].

⁴⁴ B. CROCE, *Per una poetica moderna*, in *Idealistische Neuphilologie. Festschrift für Karl Vossler*, hrsg. von V. Klemperer, E. Lerch, Winter, Heidelberg 1922, pp. 1-9 (parzialmente riprodotto in «La Critica», 21.2 [1923], pp. 108-113), quindi in *Nuovi saggi di estetica*, Saggi filosofici V (1920), seconda ed. accresciuta, Laterza, Bari 1926, pp. 315-328 [= Edizione nazionale delle Opere (riproduzione della terza ed., Laterza, Bari 1948), a cura di M. Scotti, Bibliopolis, Napoli 1991, pp. 287-299].

⁴⁵ CROCE, *rec.* di BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 39, p. 289 [= in *Conversazioni*

stra di non essere disposto a concedere alcuno spazio alla pretesa specialità dello studio storico del diritto, onde evitare le «inutili complicazioni» a cui s'è fatto cenno.

Se appare puntuale, in tal senso, l'inquadramento della posizione assunta da Betti, in merito all'insufficienza della dogmatica dei giuristi romani nella ricostruzione del diritto di Roma antica – posizione che avrebbe trovato, per altro, piena corrispondenza nel dominio generale del pensiero storico⁴⁶ –, meno agevole risulta l'interpretazione della tesi – che pure Croce dichiara di condividere –, circa la possibile applicazione al diritto romano dei concetti della dogmatica odierna. Il filosofo sembra avvertire un eccesso di prudenza nell'argomentazione del giurista, al punto che, «se non dalle sue parole», ritiene di desumerne il pensiero «da quel che egli viene dicendo e schiarendo e limitando»; tale applicazione, in definitiva legittima, avrebbe dovuto essere condotta, a suo dire, «con cautela, con temperamenti, con modificazioni, e simili»:

La conclusione è giusta, ma riuscirebbe più chiara se si aggiungesse che quei concetti classificatori non si applicano mai totalmente o rigidamente, neppure nel diritto attuale o nella poesia odierna, ma sono soltanto, come si è detto, strumenti di orientazione⁴⁷.

7. *Il nome della cosa*

La replica di Betti non si lascia attendere. La sua prima, immediata formulazione è affidata a una lettera del 30 luglio 1930, scritta a Croce da Cavalese, in Val di Fiemme, non appena letta, «con vivo interesse e con

critiche IV, cit. nt. 39, p. 184]; «osservo – scrive Croce – che proprio il medesimo è della 'Dogmatica letteraria' o della 'Poetica'; la quale primariamente è semplice lavoro astrattivo e classificatorio onde si formano i tipi delle varie poesie, ma può servire per ragioni pratiche, come quando si biasima e si depreca la poesia 'sensuale', la 'impressionistica', ecc., o si loda e si raccomanda e si affretta coi voti quella 'etica', 'classica', ecc.» (ivi, p. 289 s. [= p. 184]).

⁴⁶ CROCE, *rec.* di BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 39, p. 290 [= in *Conversazioni critiche* IV, cit. nt. 39, p. 185].

⁴⁷ CROCE, *rec.* di BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 39, p. 290 [= in *Conversazioni critiche* IV, cit. nt. 39, p. 184 s.]. «Portandoli in un campo diverso da quello in cui sono sorti – prosegue Croce –, bisogna rinunciare all'uso di alcuni di essi, modificarne altri, aggiungerne di nuovi; ma non perciò diventano inutili. Utili sono non solo in quella parte in cui positivamente aiutano allo studio dell'antico, ma anche dove fanno risaltare la diversità dell'antico e la necessità di altri concetti suppletivi» (ivi, p. 290 [= p. 185]).

piacere», la sua recensione⁴⁸.

«Sono in tutto d'accordo con Lei». Il tono perentorio dell'affermazione non tragga in inganno: la lettera ripete, infatti, uno schema retorico molto simile a quello della noterella crociana, riconoscendo, nella cornice di un generale consenso in merito alla necessità di impostare il problema in termini più ampi, l'opportunità di estendere il discorso anche alla dogmatica letteraria e religiosa, e limitando la portata del dissenso a una sola, per altro cruciale, osservazione. Se la dogmatica religiosa, secondo Betti, darebbe luogo a questioni analoghe a quelle da lui discusse in merito alla dogmatica giuridica⁴⁹, quella letteraria, invece, mostrerebbe un carattere affatto diverso:

essa, pure avendo come le altre la funzione di apprestare strumenti d'orientamento all'indagine storica, non ha tuttavia la importanza essenziale che hanno la dogmatica giuridica o quella religiosa. Mentre infatti non è logicamente possibile intendere a dovere un rapporto giuridico o un elemento di fede religiosa senza "dogmatizzarlo", si può invece intendere benissimo un dramma o una lirica senza ricorrere alle categorie della Poetica⁵⁰.

L'obiezione di Croce, a quanto pare, ha indotto Betti a rompere gli indugi, portando alla luce il nucleo autentico della questione. Se questi riconosce, infatti, almeno in termini generali, la funzione strumentale dei concetti classificatori (niente affatto essenziali, ad esempio, per intendere un'opera letteraria e godere della sua bellezza), ciò che egli espressamente respinge è l'accostamento analogico tra diritto (o religione) e letteratura come oggetti di conoscenza, rivendicando, piuttosto, la specificità del metodo di lavoro della scienza e della storiografia giuridica (o religiosa) rispetto alla critica e alla storiografia letteraria (atteso che, per rimanere all'esempio proposto, non sarebbe possibile intendere un rapporto giuri-

⁴⁸ Trascritta, come Documento n. 6, in NITSCH, *Il giudice e la legge*, cit. nt. 3, p. 316, la lettera è stata quindi riprodotta, a cura di M. Brutti, in «Buletino dell'Istituto di diritto romano», 106 (2012), p. 397.

⁴⁹ Puntuale, nella lettera in questione, il riferimento alla scritto di E. TROELTSCH, *Was heisst "Wesen des Christentums"?* (1903), in *Gesammelte Schriften II. Zur religiösen Lage, Religionsphilosophie und Ethik*, Mohr, Tübingen 1913, pp. 386-451, e segnatamente alle p. 333 ss. del sesto paragrafo, *Subjektivität und Objektivität in der Wesensbestimmung* (cfr., *infra*, nt. 61).

⁵⁰ *Betti a Croce*, Cavalese, 30 luglio 1930, cit., *supra*, in nt. 48. «Intendere – precisa Betti –: cioè ricreare in sé stessi come attualità viva e nuova, o come stato di coscienza riflessa nella nostra coscienza» (*ibid.*).

dico – intenderlo «a dovere», da giurista e non da profano – senza far ricorso alle categorie della dogmatica).

Di lì a breve, la tesi avrebbe guadagnato una più ampia e meditata esposizione, nelle pagine su *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, edite l'anno seguente nel *Bullettino* di Vittorio Scialoja⁵¹. Si tratta, com'è noto, di una sorta di vaglio critico delle reazioni suscitate, dentro e fuori la cerchia dei cultori del diritto romano, dall'indirizzo metodologico e dal programma di ricerca annunciato nella dissertazione milanese. Il confronto con Croce è qui riproposto con riferimento ad alcuni nodi specifici, sui quali, esclusivamente, si fermerà in questa sede l'attenzione.

L'«altissima autorità» del filosofo napoletano, la sua «valutazione serena» e la «sostanziale adesione» che ne sarebbe scaturita sono a più riprese evocate da Betti a sostegno delle proprie tesi⁵², anche per respingere le obiezioni di quanti – Biondo Biondi⁵³ in testa, tra gli studiosi di diritto romano – avrebbero secondo lui mal interpretato il suo pensiero, incorrendo in una serie di gravi equivoci.

Non pochi sono i passaggi in cui, ripercorso nelle sue linee essenziali il contenuto della prolusione, egli torna a meditare sui medesimi problemi, integrando e riformulando le proprie argomentazioni.

Laddove, per esempio, indugia nuovamente sulla storicità del soggetto (oltre che dell'oggetto) della conoscenza, ed esplicita il carattere inevitabilmente «prospettico» che la stessa assume (richiamando a piè di pagina l'energica affermazione, nella *Logica* crociana, della «condizionalità indi-

⁵¹ E. BETTI, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano», 39.1-3 (1931), pp. 33-71 [parzialmente riprodotto in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, pp. 135-153].

⁵² BETTI, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, cit. nt. 51, p. 34 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 136].

⁵³ B. BIONDI, rec. di V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano* (seconda ed. riveduta, Jovene, Napoli 1927), in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano», 38.4-6 (1930), pp. 243-250, spec. p. 245 ss. [= in *Scritti giuridici I. Diritto romano: problemi generali*, Giuffrè, Milano 1965, pp. 215-219, p. 216 ss.]. Prendendo espressamente le distanze dalla impostazione metodologica del giurista camerte, Biondi reputa opportuno sottolineare come «[a]nche il Croce, il quale si mostra piuttosto propenso alle idee del Betti recensendone la prolusione, non dà altro valore alla dogmatica moderna che quello di fornire allo studioso soltanto degli 'strumenti di orientazione'» (ivi, p. 246 [= p. 217]). Alle osservazioni di Betti, Biondi avrebbe a sua volta replicato nella prolusione al corso di Diritto romano, letta il 26 novembre 1931, nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: B. BIONDI, *Prospettive romanistiche*, in «Annuario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore», a.a. 1931-1932 (1933), pp. 55-150, p. 72 ss. [= in *Scritti giuridici I*, cit., pp. 221-322, p. 236 ss.]. È sufficiente rinviare, in proposito, alle osservazioni di COSTA, *Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia*, cit. nt. 1, p. 375 ss.

viduale e storica» di ogni domanda)⁵⁴, per sottolineare come il giurista storico del diritto sarebbe mosso, come egli scrive – questa volta espressamente rinviando alle notissime pagine iniziali di *Teoria e storia della storiografia*⁵⁵ –, «da un interesse attuale, da un *interesse della vita presente*, che fa vibrare nell'animo suo l'oggetto indagato e a cui questo indissolubilmente si lega». La piena consonanza circa la «contemporaneità», quale intimo connotato di ogni storia, riesce qui ancora a velare la distanza che corre nella determinazione di ciò che realmente sia – vibrante nell'animo dello storico – l'«oggetto indagato»⁵⁶.

Alcune pagine più avanti, quindi, allorché ripropone (quasi inalterate) le osservazioni sulla consistenza delle categorie giuridiche⁵⁷, precisando adesso la «funzione strumentale di orientamento» dei concetti rappresentativi, e riferendo puntualmente l'analogia con l'operato delle scienze naturali alla «sistemazione classificatoria dei fenomeni studiati». Anche in questo caso, l'esplicito richiamo al contributo di Croce, *Per una poetica moderna*, è in grado di offuscare lo iato profondo tra i due studiosi nel modo di intendere il «valore conoscitivo» della dogmatica, al punto da far immaginare ormai prossima l'intesa «sul senso delle parole»⁵⁸.

⁵⁴ BETTI, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, cit. nt. 51, p. 38 s. [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 140 s.], con riferimento in nota a CROCE, *Logica*⁴, cit. nt. 18, p. 134 s. [= ed. naz., cit. nt. 18, p. 159 ss.]. Il mero rinvio a queste pagine figura già, accanto alla citazione della crociana *Estetica*², cit. nt. 13, p. 137 [= ed. naz., cit. nt. 13, p. 169], in BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 132, nt. 2 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 63, nt. 7].

⁵⁵ B. CROCE, *Teoria e storia della storiografia*, *Filosofia come scienza dello spirito IV* (1917), seconda ed. riveduta, Laterza, Bari 1920, p. 4 [= Edizione nazionale delle Opere (riproduzione della sesta ed., Laterza, Bari 1948), a cura di E. Massimilla, T. Tagliaferri, Bibliopolis, Napoli 2007, p. 11 s.]; è possibile che l'esplicitazione di tale riferimento sia stata in qualche modo suggerita da LEVI, *Pandettistica, dogmatica odierna e filosofia del diritto*, cit. nt. 9, p. 264 s. [= in *Scritti minori di filosofia del diritto I/2*, cit. nt. 9, p. 36].

⁵⁶ BETTI, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, cit. nt. 51, p. 41 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 143].

⁵⁷ Citate, *supra*, su nt. 31.

⁵⁸ BETTI, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, cit. nt. 51, p. 52 s. [non riprodotto in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6]. Registrata l'opinione concorde, «con opportuni chiarimenti», di LEVI, *Pandettistica, dogmatica odierna e filosofia del diritto*, cit. nt. 9, p. 271 s. [= in *Scritti minori di filosofia del diritto I/2*, cit. nt. 9, p. 42 s.], Betti rinvia alle pagine di CROCE, *Per una poetica moderna*, in *Nuovi saggi di estetica*², cit. nt. 44, p. 319, 324 [= ed. naz., cit. nt. 44, p. 290 s., 295 s.], ove il filosofo, concepita la «Poetica», non come una scienza rigorosa o filosofica, bensì come una scienza empirica, una semplice disciplina, osserva che questa, in quanto tale, «non deve pretendere né all'assoluta validità dei suoi concetti né alla deduzione logica e sistematica di essi, ma mirare unicamente all'utilità, cioè a offrire concetti di

Nelle notazioni che immediatamente seguono, infine, ove ribadisce come la conoscenza giuridica non sia il frutto di una passiva recezione, ma l'esito di un'attiva ricostruzione, condotta «con gli habitus della nostra educazione, con le categorie della nostra mente». Betti reitera, in proposito, l'efficace metafora sensoriale, secondo la quale un giurista, che si astenesse dal colmare le lacune «coi mezzi della dogmatica», per timore di oscurare così la visione dell'istituto, somiglierebbe a quel tale che, intenzionato a vederci meglio, piuttosto che appuntare lo sguardo, preferisce chiudere gli occhi: «Perché la funzione utile della dogmatica – aggiunge nel 1931 – sta proprio in questo: essa ci aguzza la vista; anzi, sotto un certo aspetto direi che ci dà gli occhi per vedere»⁵⁹. La precisazione circa le «lacune», fornita nella nota a piè di pagina («alludo naturalmente – egli scrive – non a lacune di parole nei documenti e, in genere, nelle nostre fonti di cognizione, ma soltanto a lacune di concetto nella disciplina e nella delineazione dogmatica degli istituti»), documenta il tentativo di parlare anche l'ultimo affondo crociano, preservando in questo modo l'immagine di una generale sintonia con le idee del filosofo⁶⁰.

Affinché tali dubbi siano fugati, e le divergenze emergano finalmente con chiarezza, occorre attendere le pagine conclusive dello scritto, ove

orientamento e di sussidio alle indagini del conoscere storico» (p. 319 [= p. 290 s.]).

⁵⁹ BETTI, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, cit. nt. 51, p. 54 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 144]; cfr. ID., *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 147 s. [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 81 s.].

⁶⁰ BETTI, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, cit. nt. 51, p. 54, nt. 1 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 144 s., nt. 5]; «non è irriverente presunzione – si legge già nel 1928 – assegnare al romanista odierno l'ufficio d'integrare lacune e di correggere deficienze in tutto ciò che, negli scritti di quei giuristi [*scil.* i giuristi romani], sia opera di formulazione e, in genere, di mera sistemazione dottrinale» (ID., *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, p. 60 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 125]). «Né, a dir vero, mi sembra del tutto calzante – aveva osservato Croce, nella sua recensione – il richiamo che egli fa, proprio nel primo paragrafo, a quel che accade circa la restituzione dei testi e degli originali e la interpretazione storica delle parole o delle linee nelle opere d'arte; perché i limiti contingenti che la mancanza o l'insufficienza dei documenti pone al nostro giudizio estetico-storico non facultano l'intervento delle nostre immaginazioni personali e, in fondo, dell'arbitrio ermeneutico» (CROCE, *rec.* di BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 39, p. 290 s. [= in *Conversazioni critiche* IV, cit. nt. 39, p. 186]). Merita di essere segnalata, nella stessa nota, la riproposizione, da parte di Betti, del riferimento all'aforisma 126 della prima parte del volume secondo di *Menschliches Allzumenschliches*, richiamato nella lettera a Croce del 18 luglio 1930, come nell'integrazione manoscritta sull'estratto a lui destinato (v. *supra*, nt. 7), per ricordare quanto Nietzsche osservava, a proposito della odierna riproduzione di opere d'arte del passato, «contro un certo feticismo della morta e nuda lettera, il quale arriva sino a disinteressarsi dal farla parlare al nostro spirito per il timore di aggiungervi qualcosa di proprio».

Betti riproduce integralmente il testo della recensione crociana, a cui fa seguire le proprie notazioni critiche. Non può disorientare, a questo punto, la circostanza che egli si dichiara «interamente consenziente» nei confronti dei rilievi mossi dal filosofo, quanto all'esigenza di ricondurre il rapporto tra storia e dogmatica nell'ordine superiore dei problemi generali del pensiero storico. È sull'osservazione immediatamente successiva che bisogna fermare l'attenzione. Tale rapporto – a suo giudizio – evidenzerebbe, negli altri campi particolari della storiografia, caratteri affatto diversi rispetto a quello proprio della storia del diritto. Limitando il discorso, quindi, alla sola storia della letteratura, «cui ha soprattutto riguardo il Croce»⁶¹, egli nota come la poetica non sembrerebbe adempiere un ufficio di inquadramento e sistemazione tanto importante quanto quello svolto dalla dogmatica giuridica. L'interprete dell'opera letteraria, infatti, non avrebbe bisogno di classificare l'opera, di ricondurla entro un genere letterario, per comprenderne il linguaggio essenziale, per penetrarne il significato e il valore; non avvertirebbe, in altre parole, per intendere la «cosa», la necessità di darle un «nome»:

Per contro, solo attraverso la loro propria qualificazione dogmatica rapporti e istituti giuridici acquistano per noi determinatezza, *significato e valore*: solo in termini di dogmatica essi *parlano* a noi il loro linguaggio, esprimono la loro logica. La dogmatica, qui, ci dà veramente gli *occhi* per vedere. Una ricostruzione storica del diritto che non fosse condotta alla luce della dogmatica, sarebbe una storia *cieca*, cioè meramente erudita, senza alcun interesse attuale⁶².

⁶¹ BETTI, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, cit. nt. 51, p. 68 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 150]. Merita di essere trascritta la notazione di Betti relativa all'ufficio svolto, nella ricostruzione storica, dalla dogmatica religiosa: «quando la storia di date esperienze religiose o la fenomenologia della coscienza religiosa viene studiata dal punto di vista di una certa religione positiva, è chiaro che la dogmatica di questa costituisce, piuttosto che un complesso di semplici strumenti d'orientamento, il prisma obbligatorio attraverso il quale quelle esperienze o le manifestazioni di quella coscienza debbono rifrangersi all'occhio dell'osservatore» (ivi, p. 67 s. [= p. 150]; il rinvio a TROELTSCH, *Was heisst "Wesen des Christentums"?*, cit. nt. 49, p. 333 ss., già presente nella lettera a Croce del 30 luglio 1930 [cfr., *supra*, nt. 49], è qui integrato dall'ulteriore riferimento alle pagine del suo *Über historische und dogmatische Methode in der Theologie* [1898], in *Gesammelte Schriften* II, cit. nt. 49, pp. 729-753).

⁶² BETTI, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, cit. nt. 51, p. 69 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 151]. «Un'analogia meno lontana – osserva Betti – sembra, invece, potersi ammettere con la storia naturale e con la sistematica classificatoria delle scienze naturali, nelle quali l'individuale ha minore importanza» (*ibid.*).

In ciò consisterebbe, dunque, il *proprium* del «diritto» come oggetto di conoscenza: solo la sua specifica qualificazione permette di riconoscere il fenomeno giuridico; solo l'inquadramento dogmatico di rapporti e istituti consente di intendere il loro significato e valore; solo il «nome» – altrimenti detto – rende la «cosa» intelligibile. Le categorie dogmatiche rappresenterebbero, pertanto, secondo l'efficace immagine mutuata da Jhering, l'«alfabeto»⁶³ per comprendere, nel caotico dominio dell'informe, il linguaggio del diritto; gli «occhi»⁶⁴ per scorgere, nella puntiforme densità del reale, il fatto giuridicamente rilevante. Nessuna storiografia giuridica, di conseguenza, sarebbe praticabile senza un adeguato strumentario concettuale, senza quell'attrezzatura logica che la dogmatica odierna mette a disposizione dello storico del diritto, consentendogli di cogliere l'essenza giuridica dei rapporti sociali presi in esame, di decodificare la loro intima struttura, il senso in essi immanente.

Riformulato nei termini di una disuguale «efficienza» della dogmatica, nei campi particolari della storia del diritto e dell'arte, il problema della differenza è da Betti espressamente ricondotto alla diversa «natura» del fenomeno giuridico rispetto a quello artistico. Mentre quest'ultimo, infatti, si esaurisce interamente nella «concreta intuizione dell'individuale», l'altro, al contrario, non rileva affatto nella propria individualità, ma solo nella «conformità al tipo astratto», nella riconducibilità entro una serie o classe di fatti, prevista e valutata dalla norma, che ad essa ricollega determinati effetti giuridici.

Ecco perché, a mio parere – conclude Betti –, la considerazione astrattiva e classificatoria, che si esprime nella dogmatica, deve avere anche nella rappresentazione interpretativa e ricostruttiva del fenomeno giuridico una importanza, che nella rappresentazione del fenomeno artistico non può assolutamente spettarle⁶⁵.

⁶³ «Rechtsalphabet» e «Alphabet des Rechts» le locuzioni adoperate da R. VON JHERING, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung* II/2, 6. und 7. Aufl., Breitkopf & Härtel, Leipzig 1923, p. 334 ss., 345 ss.

⁶⁴ BETTI, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, cit. nt. 51, p. 54, 69 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 144, 151].

⁶⁵ BETTI, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, cit. nt. 51, p. 70 [= in *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 152].

8. *Concordia discors? Note conclusive*

L'esito a cui perviene la riflessione di Betti sembra in qualche modo sovvertire, in queste righe conclusive, l'assunto da cui la stessa aveva preso le mosse, circa l'affinità tra l'arte e il diritto. Il confronto serrato con il pensiero di Croce e l'esame dei rilievi critici da lui proposti hanno fortemente orientato la maturazione della sua visione del problema, spingendolo a chiarire i punti di discontinuità tra le rispettive interpretazioni. È così che la distanza tra i due studiosi, in merito al valore della dogmatica nella comprensione del fenomeno giuridico, non avrebbe potuto trovare una rappresentazione più eloquente. Profondamente diversa appare la connotazione logica di tale conoscenza, perché irriducibile è lo scarto che interviene nella identificazione del suo oggetto: l'individualità dell'azione economica, per il filosofo, nella sua concreta determinazione storica; la generalità del fatto giuridicamente qualificato, secondo il giurista, nella sua astratta classificazione dogmatica.

Messo a fuoco il nodo teoretico della questione, non interessa, in questa sede, seguire i successivi, dissonanti sviluppi di tale confronto. Preme, piuttosto, volgere lo sguardo altrove, per cogliere, in un differente orizzonte critico, una rifrazione ulteriore, non meno significativa, della vicenda indagata. Questo cambio di prospettiva è agevolato da un rovesciamento del punto di vista assunto in queste pagine, rispetto alla circostanza, a più riprese messa in luce, della ostentazione di una sostanziale convergenza di idee sui temi affrontati. Un rovesciamento che induce a riflettere sulle ragioni per cui, ancora nei primi anni Trenta, punti di dissenso così netti e rilevanti sarebbero stati accuratamente smussati, o almeno cautamente depotenziati, mediante la retorica, reciproca esibizione di un generale consenso.

Betti ha appena compiuto quarant'anni, è un giurista e storico del diritto affermato, sebbene piuttosto isolato nel panorama della romanistica italiana, che ha certamente raggiunto, con la chiamata all'Università di Milano, un traguardo nel proprio *cursus* accademico. Studioso di potente intelligenza e vastissima cultura, non solo giuridica, dotato di una peculiare sensibilità storica e di una non comune propensione speculativa, coltivata nel solco della precoce vocazione filosofica, è agevole comprendere come egli non sia rimasto indifferente alle parole di apprezzamento da parte di Croce nei confronti del suo lavoro. Il punto essenziale è, però, un altro. Impegnato da qualche anno nella difesa di un particolare indirizzo metodologico nella storiografia giuridica, di cui la prolusione del 1927 rappre-

sentata, per sua esplicita ammissione, una sorta di manifesto⁶⁶, Betti ha incontrato non poche resistenze e un diffuso atteggiamento di diffidenza nella comunità dei cultori del diritto romano. È nello scontro ingaggiato all'interno del proprio ambito disciplinare, a sostegno di un rinnovato programma di ricerca nel campo degli studi storico-giuridici, che principalmente rileva per lui la possibilità di vantare un appoggio esterno, tanto autorevole e qualificato nel dominio della gnoseologia e della teoria della storiografia.

Croce, dal canto suo, ha ormai superato i sessanta, e il segno profondo impresso dal suo magistero nel campo della filosofia, della storia e della critica letteraria, fa di lui il *dominus* incontrastato della scena culturale italiana. Ha senz'altro visto, nel suo più giovane interlocutore, uno studioso solido e ambizioso, e non avrà tardato a riconoscere, nella dissertazione milanese, la netta affermazione di un distacco definitivo dagli ultimi residui della metodologia positivista, conseguenza dell'esplicita adesione ai canoni della storiografia idealistica. Gli interessa certamente mantenere Betti nella propria sfera di influenza, ed è ben consapevole del valore che una recensione nella *Critica* – da quest'ultimo, per altro, espressamente sollecitata – può assumere in questa prospettiva⁶⁷. Non perde l'occasione, inoltre, di porre ancora una volta in evidenza la capacità del proprio pensiero di incidere in ambiti diversi del sapere, orientare il lavoro degli specialisti, riordinare le loro conoscenze particolari per ricondurle a sistema⁶⁸.

⁶⁶ Si v. la lettera di Betti a Giorgio La Pira, datata «Parma, 24 ottobre 1927», trascritta, come Documento n. LXXXIX, in *Il carteggio Betti-La Pira*, a cura di G. Crifò, Polistampa, Firenze 2014, pp. 390-392, p. 390. Merita di essere segnalato, tra i primi ad aver letto in tal senso le pagine di Betti, LEVI, *Pandettistica, dogmatica odierna e filosofia del diritto*, cit. nt. 9, p. 268 [= in *Scritti minori di filosofia del diritto* I/2, cit. nt. 9, p. 39].

⁶⁷ È difficile non pensare, sovvertendo lo schema della relazione e ponderando i rapporti di forza, all'aspra polemica che, tra il 1917 e il 1918, aveva contrapposto Croce, insieme con Giovanni Gentile, a Pietro Bonfante: interpretata, secondo la convincente lettura di SCHIAVONE, *Un'identità perduta*, cit. nt. 11, p. 289 ss., come il riflesso di un duro scontro in cui, ben oltre l'evidente contrasto delle idee, si sarebbero tra loro misurate due opposte aspirazioni al «primato culturale nazionale». Una sintetica ricostruzione della vicenda, con essenziali riferimenti alla letteratura al riguardo, è offerta da C. CASCIONE, *Addendum epistolare alla polemica Bonfante versus Croce (e Gentile)*, in *Römische Jurisprudenz – Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift für Detlef Liebs zum 75. Geburtstag*, hrsg. von K. Muscheler, Duncker & Humblot, Berlin 2011, pp. 97-104.

⁶⁸ Suonano come una sorta di bilancio, in tal senso, le note conclusive della bella recensione da Croce dedicata, nel 1939, a due importanti saggi di Piero Calamandrei: «Uno dei fini che io ho perseguito, nella ormai lunga mia vita di studioso, è stato appunto di trarre i filosofi a diventare specialisti e gli specialisti a diventare filosofi. Coi primi non ho avuto in ciò troppa fortuna, perché essi sono molto pigri e anche di solito molto ignoranti e indif-

Se mai vi è stata, nell'Italia del primo Novecento, una lotta per l'egemonia culturale, è con queste armi, e su questi campi di battaglia, che Croce l'ha combattuta e vinta.

ferenti circa le cose tra le quali gli uomini si muovono e che agli uomini premono e li appassiano; ma qualche fortuna ho avuto coi secondi, ricchi di conoscenze particolari e desiderosi di sistamarle e intenderne le relazioni e i limiti» (B. CROCE, *rec.* di P. CALAMANDREI, *Il giudice e lo storico* [in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta II*, Giuffrè, Milano 1939, pp. 353-376] – *La relatività del concetto d'azione* [in «Rivista di diritto processuale civile», 16.1 (1939) I, pp. 22-46], in «La Critica», 37.6 [1939], pp. 445-446, p. 446 [= in *Pagine sparse III. Postille. Osservazioni su libri nuovi*, Scritti varii VI (1943), seconda ed. interamente riveduta, Laterza, Bari 1960, pp. 447-450, p. 450]).